

Fondazione Don Carlo Ferrandi Breme (PV)

STATUTO

Art. 1 – DENOMINAZIONE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 Codice Civile è costituita la fondazione di diritto privato denominata "Fondazione Don Carlo Ferrandi", in seguito chiamata per brevità "fondazione", con sede legale a Breme provincia di Pavia in Via Maestra n. 79.
2. L'Ente ha l'obbligo di utilizzare nei rapporti con i terzi tale denominazione, ovvero la denominazione abbreviata di Fondazione "Don Ferrandi".
3. La fondazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.
4. La fondazione è disciplinata dagli articoli 14 e segg. del Codice Civile, dal presente statuto e dal relativo regolamento di amministrazione.
5. La fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 2 - SCOPI ED ATTIVITÀ

1. La Fondazione svolge la propria attività, senza scopo di lucro, nei settori dell'assistenza sociale, socio-assistenziale, socio-sanitaria, sanitaria ed educativa, con particolare riferimento a segmenti fragili della popolazione quali minori, anziani, malati e diversamente abili; in relazione a tali attività potrà anche promuovere o effettuare opera di formazione e ricerca scientifica.
2. Nell'ambito dello scopo esclusivo assistenziale come sopra delineato, la Fondazione ha, in particolare, lo scopo di ospitare, per libera scelta degli interessati o in casi di accertata impossibilità di ricorso ad altre forme di assistenza, persone in condizione di totale o parziale non autosufficienza fornendo agli assistiti, oltre alle normali prestazioni di tipo alberghiero, servizi specifici di carattere sanitario, socio-sanitario, culturale, ricreativo, riabilitativo, di animazione e psicomotori; potrà attivare interventi di sostegno e di socializzazione a favore degli anziani, dei portatori di handicap e di soggetti a rischio di emarginazione presentandosi come strumento di erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare e luogo di incontro per la vita di relazione di tutti i cittadini che necessitano di sostegno.
3. Nel rispetto delle normative vigenti ed in ossequio a quanto previsto dal fondatore l'Ente svolge le proprie attività, in condizione di parità di bisogni, preliminarmente in favore dei cittadini residenti nel comune di Breme al fine di consentire la loro permanenza nel contesto sociale di appartenenza.
4. Non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti esplicitati dall'articolo 10 - 5° comma - del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
5. E facoltà della fondazione collaborare con enti ed istituzioni che abbiano per finalità istituzionale la promozione della cura alla persona, la crescita civile e culturale della comunità e dell'individuo inteso quale elemento fondante della collettività sociale.
6. La fondazione può avvalersi della collaborazione di organizzazioni di volontariato nonché di enti o istituzioni, sia pubbliche che private, aventi scopi o finalità analoghe a quelle della fondazione.
7. La fondazione potrà costituire o partecipare alla costituzione di soggetti giuridici, con o senza scopo di lucro, il cui oggetto sociale sia costituito da attività in grado di sostenere, promuovere e sviluppare le finalità istituzionali della fondazione medesima.
8. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:
 - a) Allestire strutture o residenze per minori, anziani, disabili e/o persone in stato di particolare bisogno e per

rispondere ai bisogni delle persone che necessitano di sostegno.

- b) Organizzare ed erogare il servizio nell'ambito dei settori sopra descritti.
 - c) Promuovere e gestire iniziative e corsi per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale operante nelle materie oggetto delle sue finalità;
 - d) Assumere il possesso, a qualsiasi titolo, di beni mobili e immobili, di impianti, attrezzature e materiali necessari per l'espletamento della propria attività;
 - e) Compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi;
 - f) Stipulare contratti, convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
 - g) Stipulare atti o contratti di ogni genere tra cui, a mero titolo d'esempio, l'assunzione di mutui, l'acquisto di immobili in proprietà o in diritto di superficie, la stipula di convenzioni;
 - h) Partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, finalizzate al perseguimento degli scopi della fondazione;
 - i) Costituire ovvero concorrere alla costituzione; in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali;
 - j) Svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi della fondazione.
9. L'organizzazione, la disciplina del personale, le modalità di erogazione dei servizi e delle prestazioni dell'Ente nonché le modalità di accesso alle strutture della fondazione saranno disciplinate da uno specifico regolamento di amministrazione da approvarsi da parte del Consiglio di Amministrazione.
10. Il regolamento di amministrazione disciplinerà, inoltre, le forme e modalità di collaborazione dei membri delle associazioni di volontariato.
11. La fondazione provvede alla redazione, all'approvazione ed agli eventuali aggiornamenti della Carta dei Servizi al fine di definire le forme essenziali di garanzia e sicurezza riservate agli utenti.
12. L'erogazione dei servizi prestati dalla Fondazione è improntata alla parità di condizione, al rispetto della libertà e della dignità della persona ed all'adeguatezza delle prestazioni e dei servizi; nessuna pratica religiosa può essere imposta agli utenti e ad essi viene lasciata piena libertà di culto.

Art. 3 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti con l'atto di costituzione ed in esso risultanti.
2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
- a) acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla fondazione a titolo di incremento del patrimonio,
 - b) lasciti e donazioni con destinazione vincolata,
 - c) sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.
3. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Art. 4 - MEZZI FINANZIARI

1. La fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
- a) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
 - b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
 - c) rendite patrimoniali;
 - d) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
 - e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni, mostre e mercatini artigianali;
 - f) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate;
2. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio di Amministrazione, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
3. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione

nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

4. Eventuali sopravvenienze attive dovranno essere investite in:
 - a) in titoli del debito pubblico dello Stato o in altri titoli emessi e garantiti dallo Stato;
 - b) in titoli emessi da istituti italiani di credito fondiario.

Art. 5 - BILANCIO

1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di approvare il rendiconto economico entro il 30 aprile di ogni anno.
3. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di predisporre ed approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un documento di programmazione economica che sarà comunque privo di valore autorizzatorio.

Art. 6 - ORGANI ED UFFICI

Sono organi dell'Istituzione:

- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- Il Revisore dei Conti

Al funzionamento degli uffici della Fondazione è preposta la figura del Direttore.

Art. 7 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo cui compete l'amministrazione della fondazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, compreso il Presidente, tutti nominati dal Sindaco di Breme.
3. I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e possono ricoprire più mandati anche senza interruzione tra un mandato ed il successivo.
4. Il Consiglio di Amministrazione si insedia entro 30 giorni dalla nomina dei suoi componenti su convocazione del Presidente uscente.
5. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali della fondazione.
6. Spetta al Consiglio di Amministrazione riunito in sessione ordinaria:
 - a) redigere ed approvare annualmente il rendiconto economico o il bilancio d'esercizio secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti;
 - b) approvare, se ritenuto opportuno, il documento di programmazione economica ed il programma di attività da realizzare;
 - c) approvare il regolamento di amministrazione della fondazione;
 - d) nominare il Direttore della fondazione;
 - e) determinare la dotazione organica della fondazione;
 - f) accettare, con beneficio d'inventario dove è necessario, i lasciti e le eredità disposte in favore della fondazione;
 - g) determinare periodicamente le linee di sviluppo delle attività della fondazione;
 - h) approvare la relazione annuale sulle attività;
 - i) approvare i verbali delle proprie sedute;
 - j) approvare la sottoscrizione dei contratti necessari a permettere il conseguimento delle finalità istituzionali della fondazione;
 - k) approvare la costituzione ovvero la partecipazione ad enti ed istituzioni di carattere strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali della fondazione;
 - l) approvare gli investimenti finanziari in favore della fondazione e l'assunzione di impegni economici in genere;
 - m) approvare, in sede di ratifica, gli atti compiuti in via d'urgenza dal Presidente della fondazione;
 - n) autorizzare il Presidente della fondazione ad esperire azioni legali a tutela dell'istituzione, a resistere in giudizio ed a nominare avvocati e procuratori.

7. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle modifiche dello statuto che risultano ammissibili per legge.
8. I membri del Consiglio di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.
9. I membri del Consiglio di Amministrazione non sono revocabili se non per giusta causa e comunque secondo quanto previsto in materia dalle vigenti disposizioni di legge.
10. La carica di Presidente o componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la carica di amministratore o dirigente di enti ed organismi con cui sussistano rapporti economici, di controllo o di consulenza, e di strutture che svolgono attività concorrenziale con la Fondazione.
11. La carica di Presidente o di componente del Consiglio di Amministrazione è, altresì incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore o Consigliere del Comune di Breme.

Art. 8 - DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione mediante richiesta indirizzata al Sindaco del Comune di Breme.
2. Il Consiglio di Amministrazione, in ogni caso, resta in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio con poteri limitati all'ordinaria amministrazione ed al compimento degli affari urgenti ed indifferibili.

Art. 9 - DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dalla vigente normativa inderogabile di legge, cessano dall'incarico esclusivamente per dimissioni, morte o decadenza, pronunciata dallo stesso Consiglio di Amministrazione in seguito a tre assenze ingiustificate consecutive; il regolamento di amministrazione disciplina le modalità ed i termini di pronuncia della decadenza.
2. In caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si provvede alla relativa sostituzione richiedendo la nomina del sostituto al Sindaco di Breme cui compete la nomina del Consiglio di Amministrazione.
3. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
4. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Art. 10 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico o del bilancio d'esercizio.
2. Si raduna, inoltre, ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due dei Consiglieri; la richiesta deve essere indirizzata al Presidente della Fondazione che provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione entro i termini e con le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione.
3. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno quattro giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute urgenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
5. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
6. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da inserire nel registro dei verbali della Fondazione.

Art. 11 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento di almeno due degli amministratori e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale.
2. In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.
3. Per le deliberazioni aventi ad oggetto una modifica degli scopi istituzionali della Fondazione è richiesto, oltre al parere espresso in senso favorevole dal consiglio Comunale di Breme, il voto favorevole unanime dei tre membri del Consiglio di Amministrazione;
4. Il Direttore della Fondazione provvede alla stesura del verbale dell'adunanza; in caso di assenza od impedimento del Direttore tali operazioni saranno affidate ad uno degli amministratori intervenuti.
5. Il verbale dell'adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare ne viene fatta menzione nel verbale stesso.

Art. 12 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente viene nominato dal Sindaco del Comune di Breme al pari degli altri amministratori.
2. Nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti dei presenti viene eletto il Vice Presidente della fondazione.
3. La seduta di insediamento è presieduta dal Presidente designato.
4. Il Presidente, al pari degli altri amministratori, non può essere revocato in corso di mandato, se non per giusta causa e comunque secondo quanto previsto in materia dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. - 13 COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Spetta al Presidente:
 - a) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio, sottoscrivere gli atti di amministrazione e la corrispondenza della fondazione;
 - b) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci;
 - c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d) aprire conti correnti presso istituti di credito e/o uffici postali;
 - e) sottoscrivere i contratti di pertinenza della fondazione;
 - f) sottoscrivere, previa deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione, investimenti finanziari in favore della fondazione;
 - g) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della fondazione;
 - h) resistere in giudizio e nominare procuratori legali ed avvocati previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
 - i) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
 - j) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della fondazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.
 - k) Proporre al consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore.
3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente; il regolamento di amministrazione definisce le condizioni di assenza e di temporaneo impedimento del Presidente.

Art. 14 - IL DIRETTORE

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione della fondazione che ne determina le competenze e le attribuzioni nel provvedimento di nomina e di incarico.
2. Al Direttore compete la gestione amministrativa e funzionale della fondazione con lo scopo di assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali indicati all'articolo 2 del presente statuto.
3. Il Direttore ha la responsabilità operativa della gestione della Fondazione e di tutte le sue attività; opera in stretto accordo e risponde del proprio operato al Consiglio di Amministrazione.
4. Al Direttore competono:
 - a) la proposta di assunzione, la gestione e l'organizzazione del personale dipendente in attuazione della determinazione della pianta organica stabilita dal Consiglio di Amministrazione della fondazione;
 - b) la direzione, controllo e impulso delle attività e delle strutture organizzative dell'Istituto;
 - c) la predisposizione della proposta di bilancio e la tenuta delle scritture contabili;
 - d) la tenuta e la conservazione della documentazione d'archivio;
 - e) l'attuazione degli atti amministrativi in coerenza con le disposizioni e le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione della fondazione;
 - f) la sottoscrizione degli atti di competenza;
 - g) l'inoltro della corrispondenza della fondazione;
 - h) la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione formulando eventuali pareri tecnici di competenza;
 - i) la stesura dei verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - IL REVISORE

Il controllo sulla gestione economico-finanziaria e la vigilanza sulla regolarità contabile dell'Ente sono affidate ad un Revisore dei Conti.

1. Il Revisore è nominato dal Consiglio Comunale di Breme su proposta della Giunta e dura in carica tre anni a decorrere dalla nomina.
2. Il Revisore ha il compito di:
 - a) verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità,
 - b) formulare eventuali proposte per la gestione della fondazione;
 - c) redigere apposita relazione da allegare al rendiconto economico o al bilancio d'esercizio.
3. Per l'assolvimento del proprio mandato il Revisore ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa della fondazione.
4. Il Revisore può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione della fondazione.
5. L'organo di revisione deve essere scelto o tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, come previsto dall'art. 2397 C.C., oppure fra gli iscritti negli albi professionali tenuti dagli ordini individuati dall'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia del 29.12.2004, n. 320.

Art. 16 - SERVIZIO DI CASSA, PAGAMENTI E RISCOSSIONI

1. Il servizio di cassa è affidato ad idonei istituti bancari alle condizioni economiche più vantaggiose per la fondazione.
2. I pagamenti e le riscossioni sono effettuati secondo le procedure, anche informatizzate, ritenute più adeguate all'organizzazione della fondazione.
3. Il Direttore è responsabile delle operazioni economico-finanziarie svolte in accordo con il mandato ed i compiti conferiti dal Consiglio di Amministrazione al momento della sottoscrizione del contratto d'incarico; egli potrà avvalersi di consulenti ed operatori competenti previo assenso favorevole del Consiglio di Amministrazione della fondazione.

Art. 17 - SCIoglimento DELLA FONDAZIONE

1. L'eventuale scioglimento e la conseguente liquidazione della fondazione sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione al verificarsi delle condizioni previste dalla legge.
2. Il patrimonio che dovesse residuare dall'eventuale scioglimento dell'ente deve essere devoluto al Comune di Breme che lo destinerà al perseguimento di attività di interesse sociale per la comunità di Breme.
3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve a soggetti diversi dal Comune di Breme.